



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Liceo Ginnasio "Augusto" di Roma

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 2016

Misure urgenti concernenti la riforma delle disposizioni per agevolare il rispetto dell'obbligo scolastico dei ragazzi rom e sinti

ONOREVOLI SENATORI! - Il problema della “dispersione scolastica”, cioè “il fenomeno di fuoriuscita non motivata dal sistema scolastico”, vede il nostro Paese collocarsi al quart’ultimo posto fra i Paesi dell’Unione europea, secondo i dati forniti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel giugno 2013.

Questo fenomeno colpisce, secondo i dati riportati dall’indagine conoscitiva della Camera dei deputati nell’attuale legislatura, in particolare i ragazzi rom e sinti che, secondo i dati dell’indagine citata, risultano analfabeti nel 20 per cento dei casi.

Le norme di carattere sanzionatorio e repressivo già esistono nel nostro sistema (si veda la legge n. 296 del 2006) ma si sono rivelate inefficaci soprattutto nei confronti di questa minoranza che è già, nel nostro come in altri paesi dell’Unione, fortemente discriminata.

L’Unione europea e la Commissione europea hanno raccomandato, nel dicembre 2013, misure efficaci per l’integrazione dei rom a tutti gli Stati membri, monitorando i progressi in tal senso dei singoli Paesi, in materia di inclusione scolastica, riduzione della povertà e misure di attivazione del mercato del lavoro (Raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, su misure efficaci per l’integrazione dei Rom negli Stati membri, 2013/c 378/01). Tale raccomandazione della Unione europea, finanziata attraverso fondi europei, ha come scadenza il 2020 e interroga anche il nostro Paese sulle strategie d’uso di tali fondi in ambito di integrazione socio-economica delle comunità rom e sinti.

Se l’Unione europea raccomanda agli Stati membri di lavorare per migliorare l’accesso dei bambini rom e sinti all’istruzione, adoperandosi per la lotta contro la segregazione scolastica di essi in alcuni Stati membri, appare chiaro che in Italia occorre lavorare ad una riforma inclusiva delle politiche in materia di istruzione, secondo quanto la Dichiarazione di Parigi del 17 marzo 2015 recita in materia di promozione della cittadinanza, dei valori comuni, libertà e tolleranza partendo proprio dal tema dell’istruzione.

Il presente disegno di legge si propone di rendere effettivo il diritto allo studio e l’obbligo di frequentare la scuola da parte dei ragazzi rom e sinti ricorrendo a strumenti innovativi. Il primo di tali strumenti è l’introduzione della figura di insegnanti che svolgano opera di sensibilizzazione direttamente dove i ragazzi rom risiedono e che possano, insieme ad un mediatore culturale e ad un’*équipe* psicopedagogica, affrontare con i genitori dei bambini il tema dell’istruzione obbligatoria. In tal senso, tale disegno prevede che l’integrazione dei bambini inizi nelle classi della scuola primaria, attraverso il gioco, l’apprendimento interattivo, la performance artistica e musicale che permetta il superamento di eventuali barriere linguistiche e relazionali.

Per quanto riguarda le differenze linguistiche, il presente disegno di legge prevede che vi sia da parte dei ragazzi rom e sinti un’alfabetizzazione in italiano L2, ossia la conoscenza della lingua italiana come seconda lingua, ma nel contempo che sia data facoltà alla scuola che avvengano delle comparazioni linguistiche in classe, tra romaní e italiano per

permettere una maggiore conoscenza con i compagni che superi il pregiudizio e la discriminazione. Si intende, inoltre, in questo disegno di legge, creare le condizioni perché anche i genitori dei ragazzi rom si sentano coinvolti in attività utili alla scuola, durante le lezioni scolastiche dei loro figli, per far crescere in loro l'integrazione e la conoscenza delle istituzioni. Il testo di legge ha l'obiettivo di valorizzare, altresì, il grande patrimonio culturale e musicale della cultura rom e sinti, attraverso momenti culturali aperti alla scuola e al territorio circostante in particolare in occasione della giornata del *porrajmos* (27 gennaio), nella quale le popolazioni rom e sinti ricordano le loro vittime uccise nei lager nazisti.

Circa l'integrazione sociale e la conseguente facilitazione al raggiungimento fisico della scuola da parte dei bambini rom e sinti, si propone che siano dei mezzi finanziati dal Comune di residenza della scuola a trasportare quotidianamente i ragazzi per agevolare la frequenza scolastica ed evitare la dispersione.

Il presente disegno di legge prevede, poi, dal punto di vista finanziario, l'utilizzo delle risorse degli istituti scolastici ai fini della didattica, quello delle risorse comunali e regionali per il processo d'integrazione dei rom, il sostentamento dei docenti che si recheranno periodicamente nei campi e il noleggio dei mezzi di trasporto pubblici al fine di migliorare il collegamento con le scuole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Presenza della figura dell'insegnante e di un team psicopedagogico nei luoghi di residenza rom)

1. Gli Istituti scolastici individuano nel corpo docente insegnanti abilitati con formazione psicopedagogica, ai quali verrà affidato l'incarico di incontrare le famiglie e i ragazzi al fine di sensibilizzare entrambi all'inclusione e alla funzione pedagogica della scuola.

2. Gli insegnanti abilitati, individuati e raccolti in uno specifico elenco, lavoreranno insieme ai mediatori culturali per superare eventuali ostacoli relazionali e linguistici.

Art. 2.

(Alfabetizzazione in L2 e alfabetizzazione informatica degli studenti rom e sinti obbligatoria)

1. Al fine di sviluppare il progetto di integrazione linguistica e sociale con riferimento ai profili di alfabetizzazione linguistica ed informatica oggetto della presente legge, sono attivati a scuola lezioni e corsi finalizzati all'alfabetizzazione linguistica ed informatica.

DISEGNO DI LEGGE

risultante dall'attività sulla piattaforma
Senato Ragazzi LAB

Art. 1.

(Presenza della figura dell'insegnante e di un team psicopedagogico nei luoghi di residenza rom)

1. *Identico*

2. *Identico*

2.bis. L'educatore professionale socio-pedagogico e l'educatore professionale socio-sanitario assieme agli insegnanti abilitati e ai mediatori culturali cooperano per lo svolgimento dei compiti assegnati e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 2.

(Alfabetizzazione in L2 e alfabetizzazione informatica degli studenti rom e sinti obbligatoria)

Identico

2. L'utilizzo delle risorse informatiche e tecnologiche, quali computer ed altri strumenti elettronici, costituisce parte integrante della strategia di apprendimento perseguita con riguardo agli obiettivi prefissati con la presente legge.

3. Nell'ambito del progetto che ciascun Istituto scolastico formerà in conformità alle disposizioni della presente legge, si dispone che parte integrante dello stesso sarà costituito da una comparazione tra lingua italiana e romani, alla presenza del mediatore culturale, avendo entrambe le stesse radici indo-europee. Tale confronto sarà svolto a scuola durante le lezioni di italiano L2.

Art. 3.

(Didattica finalizzata all'inclusione attraverso attività culturali e ricreative nella scuola dell'infanzia, materna, primaria)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con propri decreti da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'inserimento nei programmi didattici di aspetti culturali legati alla cultura romani, attraverso un approccio didattico laboratoriale, esteso anche alla proiezione di film sulla cultura rom e sinti.

2. Considerata l'importanza della tradizione musicale rom, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inserisce, nei programmi delle discipline musicali, lo studio e l'esecuzione di brani della tradizione musicale gitana, fondamentale per l'integrazione e la comprensione della cultura romani.

3. Il programma didattico che sarà disposto ai sensi ed in conformità con le disposizioni della presente di legge, dovrà prevedere che si dia spazio ad attività ricreative e culturali quali il gioco, la scrittura creativa di poesie e la recitazione e che i ragazzi rom e sinti, pos-

Art. 3.

(Didattica finalizzata all'inclusione attraverso attività culturali e ricreative nella scuola dell'infanzia, materna, primaria)

Identico

sano accedere, come prevede l'articolo 3 della legge n. 128 dell'8 novembre 2013, ai premi di studio per l'alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 4.

(Collegamenti e mezzi di trasporto finalizzati al raggiungimento Istituti scolastici da parte degli studenti)

1. Viene stabilito che i comuni presso i quali risiedono le comunità rom adibiscano linee di trasporto pubblico che facilitino il collegamento con le scuole, implementando quelle attuali od istituendone di nuove.

2. Dovrà essere inoltre assicurata, nei mezzi di trasporto sopraccitati, la presenza di un mediatore culturale, per facilitare la frequentazione scolastica.

Art. 5.

(Mezzi finanziari)

1. Considerato che per il periodo 2014-2020, saranno assegnati all'Italia 32 miliardi di € totali del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo (FSE), considerato che di quest'importo almeno il 26,5 per cento sarà speso per il FSE ed almeno il 20 per cento di questa somma sarà utilizzato per promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà, viene stabilito che tale ultimo importo potrà finanziare anche misure connesse ai Rom, tra le quali è espressamente prevista quella disciplinata con il presente provvedimento di legge. Analogamente al FESR, una parte dell'importo provvisorio destinato all'inclusione sociale e alla lotta alla povertà (1 miliardo di € circa)

Art. 4.

(Collegamenti e mezzi di trasporto finalizzati al raggiungimento Istituti scolastici da parte degli studenti)

1. Viene stabilito che i comuni presso i quali risiedono le comunità rom adibiscano linee di trasporto pubblico che facilitino il collegamento con le scuole, implementando quelle attuali od istituendone di nuove. **Tali linee di trasporto dovranno accompagnare i bambini e i ragazzi a scuola e, al termine delle lezioni, riportarli nei rispettivi luoghi di abitazione.**

2. *Identico*

Art. 5.

(Mezzi finanziari)

1. Considerato che per il periodo 2014-2020, saranno assegnati all'Italia 32 miliardi di euro totali del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo (FSE), considerato che di quest'importo almeno il 26,5 per cento sarà speso per il FSE ed almeno il 20 per cento di questa somma sarà utilizzato per promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà, viene stabilito che tale ultimo importo potrà finanziare anche misure connesse ai Rom, tra le quali è espressamente prevista quella disciplinata con il presente provvedimento di legge. **Una percentuale pari al 7 per cento della citata quota del 20 per cento del FESR è stanziata per le politiche di integrazione.** Ana-

sarà destinato ai Rom, nello stesso senso appena riferito.

logamente al FESR, una parte dell'importo provvisorio destinato all'inclusione sociale e alla lotta alla povertà (1 miliardo di € circa) sarà destinato ai Rom, nello stesso senso appena riferito.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

Identico